

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3544/2024 Tit./Fasc./Anno 3.7.3.0.0.0/3/2007

DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Revoca Determinazione Dirigenziale n 2579 dell'11/06/2024 e riproposizione giorno di congedo parentale retribuito al 30% dipendente "Omissis".

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Rosa Ferraù.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono confitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Rosa Ferraù con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 20/06/2024 Il Dirigente Dott. Antonio Calandriello

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

La sottoscritta Responsabile del Procedimento nominata con Determina Dirigenziale n.1738 del 17/04/2023, con incarico confermato e prorogato con successiva D.D. n.5949 del 21/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale.

Al tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.6 Bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi anche potenziali.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n 2579 dell'11/06/2024 questa Direzione ha provveduto al riconoscimento di 1 giorno di congedo parentale, retribuito al 30% alla dipendente "Omissis", per la figlia "Omissis", nata ad "Omissis", in data "Omissis", fruito il 26/04/2024, e contestualmente ha indicato l'ammontare delle somma da sottrarre dalle competenze stipendiali della dipendente sulla base di apposito conteggio, giusta nota prot. 41291 del 24/05/2024.
- **Considerato che** la Direzione Ragioneria Generale ha rifiutato il visto di Regolarità Contabile del suddetto provvedimento in quanto il dispositivo dello stesso conteneva operazioni di calcolo e di accertamento non necessarie al recupero della somma, le quali invece sono elaborate in maniera automatizzata dalla procedura paghe.

Occorre pertanto, revocare la Determinazione Dirigenziale n 2579 dell'11/06/2024 e riproporre contestualmente, con il relativo correttivo, l'adozione del provvedimento per il riconoscimento del giorno di congedo parentale retribuito al 30%, fruito in data 26/04/2024 e la consequenziale riduzione delle competenze stipendiali spettanti alla dipendente che saranno effettuate in automatico dalla Direzione Ragioneria Generale - Ufficio Trattamento Economico e Fiscale del Personale.

Vista:

- la richiesta della dipendente di cui è parola e la contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui ha dichiarato di aver fruito, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del D.Lgs 151/2001, di n 45 gg di congedo parentale (di cui 15 al 30%) c/o la Prefettura di Agrigento, Ente di provenienza e che il proprio coniuge non ha mai fruito di congedo per lo stesso figlio.

Richiamati:

• l'art. 32 del D.Lgs n 151/2001, come modificato dal D.Lgs n 80/2015 e D.Lgs n. 105/2022, il quale dispone che "Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di

dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- **a)** alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Cap. III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- **b)** al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art.337-quater del c.civ, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzatoomissis"
- l''art 34 il quale prevede che:"per i periodi di congedo parentale di cui all'art.32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi....omissis, l'affidamento....omissis. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Visto, altresì, l'art. 45, commi 6 e 7, CCNL del 16/11/2022, ai sensi del quale "Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del D.Lgs n 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre, presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione . In presenza di particolare e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cuial comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro".

Richiamato l'art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 disciplinante il trattamento previdenziale, secondo cui i periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa.

VISTI gli allegati:

- nota prot. n. 33197 del 24/04/2024
- nota prot. n. 28241 del 10/04/2024 (Prefettura di Agrigento).

Ritenuto, per quanto esposto, di revocare la Determinazione Dirigenziale n 2579 dell'11/06/2024, di riconoscere alla dipendente "Omissis" il giorno di congedo parentale retribuito al 30%, ai sensi dell'art. 32 e art. 34 del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii , fruito in data 26/04/2024 e di rimandare alla competenza della Direzione Ragioneria Generale la riduzione dello stipendio per il suddetto giorno.

Dato atto che per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedimentali e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativocontabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Riconosciuta l'opportunità e la necessità del presente provvedimento.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Vista la L.R. 30/00.

Vista la L.R. 10/91.

Visto il D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lqs 165/2001.

Visto il D.Lgs 80/2015.

Visto l'art 45 del CCNL del 16/11/2022.

PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1) DI REVOCARE la Determinazione Dirigenziale n 2579 dell'11/06/2024 per quanto indicato in premessa.
- **2) DI PRENDERE ATTO** della richiesta della dipendente "Omissis" di cui al prot n 33197 del 24/04/2024 e di riconoscere alla stessa il congedo parentale retribuito al 30%, per il giorno 26/04/2024, ai sensi della normativa in premessa, per la figlia "Omissis", nata ad "Omissis" in data "Omissis".
- 3) DI RIMANDARE alla competenza della Ragioneria Generale la riduzione al 30% delle competenze stipendiali spettanti alla suddetta dipendente per il giorno sopra citato, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n 151/2001, assicurando la copertura del periodo con contribuzione figurativa, come previsto dall'art. 35 D.lgs. n. 151/2001, con l'avvertenza che il medesimo periodo è valutabile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità, delle ferie, del T.F.R. e T.F.S.
- **4) DI COMUNICARE** alla Direzione Avvocatura che si farà carico di notificare l'atto alla dipendente "Omissis".

Palermo lì 20/06/2024

Operatore esperto amministrativo

Vincenza Cuttitta

Responsabile del Procedimento

E.Q. Dott.ssa Maria Rosa Ferraù

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'